



N. 30 del 28/07/2020

COMUNE DI FIESSO D'ARTICO
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione ordinaria - Seduta Pubblica di prima convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI
CORRISPETTIVO PER L'ANNO 2020 E DETERMINAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

Verbale letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Andrea Martellato
(atto sottoscritto digitalmente)

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giuseppina Dalla Costa
(atto sottoscritto digitalmente)

[X] Immediatamente eseguibile

L'anno duemilaventi, addì ventotto del mese di Luglio alle ore 18:10, si è riunito, sotto la presidenza del Sindaco Andrea Martellato, il Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Dalla Costa.

Eseguito l'appello risultano:

			PRESENTI	ASSENTI
1	MARTELLATO ANDREA	Sindaco	X	
2	COMINATO MARCO	Consigliere		X/g
3	MARCATO ELISA	Consigliere	X	
4	VIANELLO ROBERTA	Consigliere	X	
5	ZANON BALDAN GIORGIO	Consigliere	X	
6	BARINA FILIPPO	Consigliere		X
7	BONSEMBIANTE CHIARA	Consigliere	X	
8	LEVORATO GIULIA	Consigliere	X	
9	PASQUALIN FRANCESCO	Consigliere	X	
10	NALETTO RICCARDO	Consigliere	X	
11	BENETTI DAVIDE	Consigliere	X	
12	MORUZZI SILVIA	Consigliere	X	
13	SECCO ELEONORA	Consigliere	X	
			<hr/>	<hr/>
			11	2

Si dà atto che è altresì presente il Vicesindaco Flavio Zebellin.

All'inizio della seduta sono stati nominati scrutatori i Consiglieri: PASQUALIN FRANCESCO, MORUZZI SILVIA, SECCO ELEONORA

Il Sindaco constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

– PROPOSTA DI DELIBERA –

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI CORRISPETTIVO PER L'ANNO 2020 E DETERMINAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

Viene esaminata la seguente proposta di deliberazione relativa all'oggetto, sulla quale sono stati espressi i relativi pareri ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000;

PREMESSO CHE:

- Questa amministrazione, avendo adottato un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, ha istituito la tariffa sui rifiuti avente natura corrispettiva in luogo della TARI ai sensi del comma 688 dell'art. 1 della L. 147/2013;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tari corrispettivo adottato con delibera di Consiglio comunale n. 53 del 20.12.2018;

RILEVATO CHE:

- ai sensi dell'art. 1, comma 651, *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;
- ai sensi dell'art. 1, comma 667 *“Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea”*;
- ai sensi dell'art. 1, comma 652, come innovato dall'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 alla luce dei compiti attribuiti all'Autorità di regolazione (ARERA) in materia tariffaria, *“nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità [...], l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”*;
- ai sensi del comma 654 del suddetto articolo 1 *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36”*;
- la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario *“chi inquina paga”*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo relativa ai rifiuti, anche adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- le tariffe della Tari corrispettivo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione dell'Ente competente entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

VISTE le disposizioni che hanno ridefinito le competenze in materia di rifiuti, in particolare:

- la Legge 205/2017 che, ai commi 527-528-529 e 530 dell'articolo 1, ridisegna le competenze dell'autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, che diventa Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ampliando in tal modo le competenze al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, urbani e assimilati, per garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse;
- nel corso del 2019, l'intervento di ARERA è stato caratterizzato dall'approvazione di due importanti deliberazioni, precedute dai documenti di consultazione 351/2019 recante orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 e il documento 352/2019 recante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, che hanno portato all'emanazione della deliberazione ARERA n. 443 del 31 Ottobre 2019 e n. 444 del 31 ottobre 2019;
- La deliberazione 443/2019 dispone in merito alla definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, prevedendo di riformulare interamente i piani finanziari dei rifiuti con la modalità dei costi efficienti (nuovo metodo MTR) e di attivare un percorso di approvazione con effetto dall'anno di applicazione 2020 che prevede:
 - la proposta del gestore (o dei gestori a seconda della forma organizzativa adottata);
 - la validazione dall'ente territoriale che svolge le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, ai sensi dell'articolo 3 bis del dl 138/2011,*
 - l'approvazione da parte di ARERA, fermo restando la competenza degli altri soggetti coinvolti
- l'art. 5 della deliberazione 443/2019 prevede che, in materia di corrispettivi per l'utenza, siano definiti, a partire dalle componenti di costo fisse e variabili individuate dal MTR:
 - l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa previgente;
 - i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a, 4b del D.P.R. 158/99 (comma 5.1);
 - con deliberazione n. 158 del 5 maggio 2020 *“Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19”* ARERA introduce alcune misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19. Le disposizioni fanno seguito, tra l'altro, alla deliberazione 102/2020, con la quale ARERA aveva richiesto ogni informazione utile specificatamente riconducibile all'emergenza COVID-19 al fine di introdurre le azioni necessarie al mantenimento di un quadro di regole certo e affidabile e di garantire la continuità nei servizi essenziali, la tutela dell'utenza, tenuto conto dei profili rilevanti di finanza locale;
 - con la deliberazione 158/2020 ARERA interviene sulla disciplina dei corrispettivi applicabili alle utenze domestiche e non domestiche e adotta le prime misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19.

RILEVATO

- che il decreto legge 124/2019, in considerazione delle difficoltà operative derivate dalla riclassificazione dei costi efficienti, all'articolo 57 bis, modifica la legge 147/2013 mediante la nuova previsione del comma 683 bis che prevede *“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”*.;

- per effetto delle ulteriori disposizioni contenute nel decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in legge n. 27/2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici, all'articolo 107 si prevede che:
 - Al comma 2 *Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e' differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge. Ante conversione il termine era al 31 maggio 2020*
 - Al comma 4 *Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020*
 - Al comma 5 *I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.*
- Per effetto delle nuove disposizioni contenute nel decreto legge n. 34/2020 (cosiddetto decreto rilancio), all'articolo 148 si dispone l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe della Tari corrispettivo con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, mediante l'abrogazione del sopra citato comma 4 dell'articolo 107 del dl 18/2020 e del comma 683 bis della Legge 147/2013.
- In base al combinato disposto dell'art. 107 , comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'art. art. 1, comma 683, della L. 27/12/2013, n. 147, il termine per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di Tari corrispettivo e del bilancio di previsione è il 31 luglio 2020.

CONSIDERATO che

- il percorso avviato per la definizione del nuovo PEF 2020 è fondato sul nuovo sistema di riclassificazione dei costi che assume come base di riferimento le risultanze di costo del consuntivo 2018 (metodo MTR);
- le criticità generate sull'economia locale e sullo stile di vita per effetto della diffusione della pandemia da COVID-19 e il relativo cosiddetto provvedimento di lockdown nazionale comportano rilevanti modifiche sulla gestione rifiuti in grado di incidere notevolmente sul sistema dei costi per l'anno 2020, in ragione dei diversi quantitativi di rifiuto e dei nuovi ed eccezionali interventi derivanti dalla situazione epidemiologica da COVID 19;
- la situazione descritta al punto precedente comporta la necessità di dare applicazione a interventi di riduzione e di agevolazione Tari corrispettivo, in ragione sia delle indicazioni ARERA (deliberazione 158/2020) sia delle indicazioni dei singoli comuni in attuazione della potestà agli stessi conferita;

RAVVISATA la necessità di avvalersi dell'ulteriore periodo di proroga riconosciuto dal sopra citato comma 5 dell'articolo 107, rinviando l'approvazione del piano finanziario al termine ultimo del 31.12.2020, mantenendo per l'anno 2020 le tariffe 2019 formulate a copertura dei costi 2019, così come previsto dal medesimo articolo 107 comma 5 del D.L. 18/2020 e come da deliberazione del Consiglio del Bacino di Venezia Ambiente n.4 del 26.06.2020;

VISTA la deliberazione ARERA 158 del 5 maggio 2020 *Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da covid-19* che individua:

- all'articolo 1, i fattori di rettifica per il riconoscimento di riduzioni obbligatorie a favore delle attività economiche sospese per effetto dei DPCM, sulla base delle tabelle 1a, 1b e 2 allegate al decreto;
- all'articolo 2 le riduzioni facoltative a favore delle attività economiche non soggette a sospensione ove sia documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di

sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività, sulla base della tabella 3 allegata al decreto;

- all'articolo 3 le *Misure di tutela per le utenze domestiche disagiate* quali agevolazioni facoltative che assumono a riferimento le regole del bonus sociale previsto per il servizio idrico ma che possono essere integrate o sostituite dai comuni con proprie agevolazioni;

CONSIDERATO che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo a causa dell'emergenza sanitaria;

CONSIDERATO, inoltre, che

- il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente in applicazione della citata deliberazione 158/2020 di ARERA ha definite le linee di indirizzo per l'applicazione delle agevolazioni alle utenze, l'elenco delle attività (categorie del DPR 158/99) per cui si procederà con la riduzione della quota variabile della tariffa (sulla base delle categorie di cui alla tabella della deliberazione ARERA), i termini e le modalità per la presentazione, per il 2020, da parte degli utenti delle autodichiarazioni, nelle forme di cui al DPR 445/2000, utili al fine dell'ottenimento delle agevolazioni, gli indirizzi per determinare le modalità della copertura finanziaria di tali agevolazioni;
- la riconosciuta necessità di prevedere l'introduzione di fattori correttivi della quota variabile delle tariffe per le utenze non domestiche, applicando i criteri determinati da ARERA con deliberazione 158/2020, ha comportato l'esigenza di sospendere l'emissione dei documenti contabili per le utenze non domestiche interessate, al fine di consentire al gestore di elaborare le necessarie modifiche del sistema informatico di emissione
- ARERA ha ritenuto, al fine di garantire, in una logica di sistema, l'equilibrio economico e finanziario del settore e le connesse condizioni di sostenibilità per i fruitori del servizio, che sia opportuno rinviare a un successivo provvedimento l'individuazione di primi elementi volti alla copertura degli oneri connessi alle citate misure di tutela per le utenze non domestiche e per quelle domestiche in condizioni di disagio economico, da declinare tenuto conto del principio di copertura dei costi di esercizio e di investimento, sulla base della valutazione dei costi efficienti.

ATTESO che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze Tarip corrispettivo, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

RITENUTO di prevedere con il presente atto, in considerazione della situazione emergenziale, specifiche riduzioni per le utenze non domestiche sottoposte a blocco delle attività rivolta a micro imprese, piccoli imprenditori, artigiani ed associazioni che hanno subito un fermo dell'attività economica a causa dell'emergenza Covid-19 nonché in favore delle utenze domestiche particolarmente disagiate, come segue:

- per le utenze non domestiche:
 - azzeramento della quota variabile della tariffa per il periodo di sospensione delle attività (articolo 1 comma 5 della deliberazione ARERA 158/00) anche riparametrando il numero degli svuotamenti minimi di rifiuto non riciclabile conferibili nell'anno (atto di indirizzo del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente);
 - riduzioni quantificate nel valore economico di euro 50.000,00;
- per le utenze domestiche:
 - applicazione, ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione 158/00, di una componente tariffaria compensativa, una tantum in euro, a decurtazione della quota variabile della tariffa quantificati nel valore economico di euro 87.000,00 definendo nei nuclei fino a 4 persone l'importo di 10,00 euro per persona e per i nuclei superiori 55 euro, importi comprensivi di Iva e Tefa;

ACCERTATO che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI corrispettivo, stimato pari ad € 137.00,00 e che tale minor gettito sarà finanziato nel seguente modo:

- mediante applicazione di avanzo di amministrazione quota libera.

VISTA la delibera di CC n. 54 del 20.12.2018 di determinazione delle tariffe della Tarip corrispettivo per l'anno 2019, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del piano finanziario e delle banche dati delle utenze, finalizzati ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2019, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, l. 27/12/2013, n. 147;

CONSIDERATO altresì l'art. 58-quinquies del D.L. n. 124/2019 – (Modifiche all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158) il quale prevede:

All'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "uffici, agenzie, studi professionali", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "uffici, agenzie";*
- b) le parole: "banche ed istituti di credito", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "banche, istituti di credito e studi professionali";*

RITENUTO, inoltre, di definire con il presente provvedimento i termini di emissione delle bollette della Tari corrispettivo dovuta sull'anno 2020 mediante la seguente cadenza temporale: 31 luglio e 30 novembre;

RILEVATO CHE

- per le utenze non domestiche, la riconosciuta necessità di prevedere l'introduzione di fattori correttivi della quota variabile delle tariffe, applicando i criteri determinati da ARERA con deliberazione 158/2020, ha comportato l'esigenza di sospendere l'emissione dei documenti contabili per le utenze interessate, al fine di consentire al gestore di elaborare le modifiche del sistema informatico di emissione atte a consentire l'applicazione dei fattori correttivi e a raccogliere le informazioni afferenti il periodo di chiusura tramite autodichiarazione. In tale fattispecie il gestore provvederà nell'ultima emissione dell'anno 2020 ad applicare le riduzioni previste dalla presente delibera; a conguaglio se sono già state emesse bollette relative all'anno 2020 antecedentemente alla data di approvazione del presente provvedimento;

VISTO l'art. 53, comma 16, della l. 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della l. 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

VISTO l'articolo 107, comma 2, del dl 18/2020 convertito in legge 27/2020 che, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al 31 Luglio 2020;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

SI PROPONE

1. di dichiarare la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione;
2. di adottare le tariffe dell'anno 2019 anche per l'anno 2020, come determinate nella delibera di CC n. 54 del 20.12.2018 di determinazione della tariffa corrispettivo anno 2019 con aggiornamento relativo alla tipologia relativa agli studi professionali (ai sensi dell'art. 58-quinquies del D.L. n. 124/2019 – Modifiche all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158) e con la seguente implicita modifica:
 - a) le parole: “uffici, agenzie, studi professionali”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “uffici, agenzie”;
 - b) le parole: “banche ed istituti di credito”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “banche, istituti di credito e studi professionali”;
3. l'azzeramento della quota variabile della tariffa per il periodo di sospensione delle attività (articolo 1 comma 5 della deliberazione ARERA 158/00), anche riparametrando il numero degli svuotamenti minimi di rifiuto non riciclabile conferibili;
4. di approvare per l'anno 2020 le seguenti agevolazioni per le utenze domestiche a carico del bilancio comunale:
 - applicazione, ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione 158/00, di una componente tariffaria compensativa, una tantum in euro, a decurtazione della quota variabile della tariffa quantificati nel valore economico di euro 87.000,00 definendo nei nuclei fino a 4 persone l'importo di 10,00 euro per persona e per i nuclei superiori 55 euro, importi comprensivi di Iva e Tefa;
5. di prendere atto che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito totale, a titolo di Tari corrispettivo, stimato pari ad € 137.000,00 e che tale minor gettito sarà finanziato nel seguente modo:
 - mediante applicazione avanzo di amministrazione 2019 parte libera;
6. di dare atto che, *ai sensi del citato articolo 107 del dl 18/2020, entro il 31 dicembre 2020* si procederà alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 sarà ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.
7. di approvare con il presente provvedimento i termini di emissione delle bollette in relazione agli utenti domestici e per i non domestici non oggetto della sospensione, per la Tari corrispettivo dovuta sull'anno 2020 mediante la seguente cadenza temporale: 31 luglio e 30 Novembre;
8. di sospendere l'emissione dei documenti contabili per le utenze non domestiche per le quali è prevista, in forza del presente atto l'introduzione di fattori correttivi della quota variabile delle tariffe, applicando i criteri determinati da ARERA con deliberazione 158/2020. Per tali utenti si prevede un'unica emissione anche a conguaglio con scadenza 30 Novembre 2020
9. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del Sito Istituzionale del Comune di Fiesso d'Artico nelle sottosezioni “Provvedimenti - Provvedimenti Organi Indirizzo Politico” e “Bilanci – Bilancio preventivo e Consuntivo”;

SI PROPONE

di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Tuel 267/2000.

– IL CONSIGLIO COMUNALE –

VISTA la proposta di deliberazione su riportata, relativa all'argomento in oggetto, sulla quale sono stati espressi i relativi pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

RILEVATO che detta proposta è stata esaminata dalla 3^a Commissione Consiliare "Affari Generali", in data 23/07/2020, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento di Consiglio Comunale.

UDITO il Sindaco/Presidente, il quale cede la parola all'Assessore Elisa Marcato, per l'illustrazione della proposta in discussione.

SENTITO l'Assessore Elisa Marcato (con delega a Bilancio, Programmazione e Tributi), il quale dice che il nostro Comune è in regime di tariffazione puntuale. Vengono confermate le tariffe 2019 come da delibera Arera. Viene utilizzata parte dell'Avanzo di Amministrazione 2019 per agevolazioni sulle tariffe. Il Comune di Fiesso d'Artico ha messo sul piatto 137.000,00 di cui 50.000 vanno a favore delle utenze non domestiche, per le utenze domestiche sono stati previsti bonus di 10€ a persona fino a 4 componenti per nucleo familiare, € 55 per nuclei con più di 5 persone, per un totale di 87.000,00. I cittadini avranno questa agevolazione con il conguaglio al 31.12.2020.

DATO ATTO che non segue altra discussione, il Sindaco/Presidente mette in votazione, per alzata di mano, la suesposta proposta di deliberazione e si ha il seguente risultato, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

Presenti = n. 11

Votanti = n. 7

Voti favorevoli = n. 7

Voti contrari = nessuno

Astenuti = n. 4 (Naletto/Benetti/Moruzzi/Secco)

SI PROPONE

1. di approvare la proposta di delibera avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI CORRISPETTIVO PER L'ANNO 2020 E DETERMINAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI", così come presentata;
2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, con la seguente, successiva e separata votazione, accertata dagli scrutatori e proclamata dal Presidente:

Presenti = n. 11

Votanti = n. 7

Voti favorevoli = n. 7

Voti contrari = nessuno

Astenuti = n. 4 (Naletto/Benetti/Moruzzi/Secco)
